

quei distretti in cui doveva essere compiuto, invece di ordinare che si facesse per il rimanente territorio il tramutamento dall'uno all'altro censo, com'era preordinato, prescrisse invece che dovessero continuare, anche per questo territorio, le operazioni di ricensimento.

Le provincie interessate non si mostrarono punto soddisfatte da questa disposizione; però, poichè nella legge del 1877 esisteva un articolo il quale assicurava che le operazioni sarebbero state compiute nel 1881, si sono rassegnate, fiduciose che almeno nel 1881 avrebbero ottenuta giustizia. Sfortunatamente, come ben sapete, le operazioni non si sono potute compiere nel tempo stabilito. Ed attualmente ci troviamo con una parte di questo territorio da ricensire, pel quale le operazioni sono pressochè terminate, ed un'altra parte nella quale, invece, sono ancora molto indietro, e richiederebbero parecchi anni prima di essere ultimate. Ora, come si regolano le cose al sopravvenire della nuova catastazione, quando cominceranno difatto le operazioni per l'applicazione della nuova legge di perequazione?

È possibile supporre che in uno stesso territorio continui il ricensimento con la legge del 1877, e cominci un nuovo censimento con la legge del 1886, in guisa, che in quello stesso territorio si facciano due rilievi dello stato dei fondi, uno in corrispondenza delle condizioni attuali, l'altro ricercando in quale stato si trovavano quelle terre nel 1828? E che queste due operazioni sullo stesso territorio siano condotte con regolamenti e norme diverse, ed affidati i reclami o le verificazioni ad autorità diverse? E compiere queste operazioni nello stesso tempo? Tantochè, siccome il censimento della legge nuova, una volta che è compiuto, deve sostituire quello fatto secondo la legge del 1877, avremmo il censimento, secondo la legge del 1877 compiuto proprio allora quando si dovrebbe abolire per sostituirlo con quello ordinato dalla nuova legge.

Ciò non è assolutamente possibile, nè conveniente; ed è nell'interesse dello Stato di risparmiare le inutili spese richieste dal continuare l'applicazione della legge del 1877.

Ma, diceva l'onorevole Plebano, perchè non cessate subito? Non si cessa subito per la semplicissima ragione che per quei comuni, nei quali l'operazione è quasi ultimata, si può ancora utilmente condurre a termine, e per questo si lascia che trascorra un congruo tempo, anche perchè le operazioni della legge nuova non cominceranno immediatamente.

Ma se le operazioni debbono cessare, dobbiamo

però evitare un grandissimo disgusto che si produrrebbe in quelle popolazioni se la giustizia promessa nel 1881 venisse negata; e poichè la parificazione ideata nella seconda maniera con la legge del 1877 non può attuarsi, dobbiamo ritornare almeno al metodo stabilito nelle risoluzioni del 1854.

La Commissione, nell'ultima edizione del suo articolo 55, è entrata in quest'ordine di idee; e quindi dichiaro all'onorevole presidente che non ho più ragione di mantenere l'emendamento da me presentato.

La Commissione non ha voluto accettare la misura del 2.64 perchè crede che le dimostrazioni fatte nelle operazioni eseguite nei censimenti già compiuti, possano dare una cifra più equa e sicura; e sta bene. Però io debbo di una cosa pregar la Commissione: di mutare la data "1° luglio 1888", in quella del 1° gennaio, perchè al 1° gennaio 1888 si troveranno in corso le operazioni ordinate da questa legge e perchè col primo gennaio di quell'anno entriamo già in quei ruoli che saranno formati col beneficio dell'abolizione del terzo decimo.

Un'altra modificazione che vorrei introdotta in questo articolo 55 (e parmi corrisponda anche al desiderio dell'onorevole Plebano) sarebbe di carattere tecnico per evitare la necessità di molte operazioni di computisteria creando un censo in una rendita che darebbe pochi anni. Proporrei di modificare la seconda parte del comma nel senso che si debba proporzionare il contingente al rapporto fra il nuovo e vecchio estimo che sarà dimostrato più equo dalle precedenti operazioni di ricensimento nella bassa Lombardia.

In questo senso io ho già formulate alcune proposte le quali credo possano essere accolte dalla Commissione, ed io le raccomando alla Camera in nome dei Comizi agrari e di 78 comuni di cui mi onoro presentarvi le deliberazioni, facendomi anche interprete di altri miei colleghi egualmente interessati a tutelare le oneste domande di questa nobile parte del territorio nazionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

Crispi. L'articolo 55 è stata due o tre volte modificato. Quello che abbiamo ora sott'occhio credo sia l'ultima edizione, e in questa mancano le disposizioni, precedentemente scritte, intorno al compartimento modenese.

Il motivo di questa eliminazione non è detto, ma possiamo indovinarlo.

Al compartimento modenese, con la legge del 4 gennaio 1880, fu ridotto il contingente da lire